

Disegno di

## **LEGGE** **sull'agricoltura**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la Legge federale sull'agricoltura <sup>1)</sup> e le relative norme di applicazione;
- visto il messaggio 6 giugno 2001 n. 5125 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 19 novembre 2002 n. 5125 R della Commissione speciale bonifiche fondiari,

**d e c r e t a :**

## Testo di Legge approvato dal CdS

### CAPITOLO I - GENERALITÀ

#### Articolo 1

##### Scopo

<sup>1</sup>In collaborazione con le organizzazioni professionali e nel rispetto dell'ambiente e degli animali, il Cantone contribuisce a promuovere l'agricoltura, per migliorare la produzione, renderla più concorrenziale, salvaguardare il ceto rurale e la famiglia contadina e favorire la cura del paesaggio e uno sviluppo rurale sostenibile.

<sup>2</sup>Le misure promozionali si attuano a sostegno degli obiettivi fissati nelle linee direttive e nel piano direttore, tenendo conto dei programmi di sviluppo regionali e considerando in particolare le difficili condizioni di vita e di produzione dell'agricoltura montana e collinare.

## Testo di Legge adottato dalla Commissione bonifiche

organizzazioni professionali **agricole e le cerchie interessate**

.... più concorrenziale **e diversificata**...rurale e, la famiglia contadina, **le aziende agricole, e nonché** favorire .....

#### Nuovo cpv:

<sup>3</sup> In particolare, il Cantone promuove la salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare, favorendo l'uso in agricoltura di vegetali e animali di specie autoctone, evitando la monocoltura, ed escludendo l'uso di organismi geneticamente modificati per la produzione di alimenti, per il foraggio e per la cura delle coltivazioni e degli allevamenti.

## Articolo 2

### **Conservazione del territorio agricolo e delle aziende agricole**

<sup>1</sup>I terreni idonei all'utilizzo agricolo del Cantone Ticino devono rimanere adibiti all'agricoltura.

<sup>2</sup>Le misure pianificatorie per la conservazione del territorio agricolo sono definite dalla legislazione speciale.

## Modifica

<sup>1</sup>I terreni idonei all'utilizzo agricolo del Cantone Ticino devono rimanere adibiti , **e laddove possibile essere recuperati**, all'agricoltura.

**Nuovo cpv:** <sup>3</sup>Lo sfruttamento dei terreni agricoli deve privilegiare le produzioni necessarie all'alimentazione rispetto a quelle destinate a beni non alimentari.

## **CAPITOLO II - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

### **Articolo 3**

#### **Generalità**

Il Cantone promuove, in collaborazione con le associazioni professionali, la formazione professionale e continua agricola giusta le disposizioni federali e cantonali in materia.

## Modifica

Il Cantone promuove, in collaborazione con le ~~associazioni professionali~~, **organizzazioni agricole** e le cerchie interessate, la formazione professionale e continua agricola giusta le disposizioni federali e cantonali in materia.

### **Articolo 4**

#### **Istituto agrario cantonale**

<sup>1</sup>L'istituto agrario cantonale di Mezzana, quale centro per la formazione agricola, cura, coordina e organizza la formazione di base e continua.

<sup>2</sup>L'azienda agricola dell'Istituto agrario cantonale serve per le necessità dell'insegnamento e dell'agricoltura pratica.

## Modifica

<sup>2</sup>L'azienda agricola dell'Istituto agrario cantonale serve per le necessità dell'insegnamento, e **della** pratica dell'agricoltura **e della sperimentazione in collaborazione con gli istituti di ricerca**.

## Articolo 5

### Consulenza

<sup>1</sup>Il Cantone sostiene un servizio di consulenza tecnica ed economica aziendale.

<sup>2</sup>Il servizio di consulenza è gestito dalle organizzazioni professionali o da privati.

<sup>3</sup>Per le prestazioni di interesse generale, il Cantone, sulla base di un mandato di prestazioni, accorda un contributo almeno pari a quello corrisposto dalla Confederazione.

<sup>4</sup>Il Cantone può sostenere centri che assistano i servizi di consulenza o servizi di consulenza intercantonali.

<sup>1</sup>Il Cantone **assicura e** sostiene un servizio di consulenza tecnica ed economica aziendale **dimensionato in base alle esigenze dell'agricoltura favorendo la formazione continua.**

<sup>2</sup>Il servizio di consulenza è **può essere** gestito **in collaborazione con** ~~da~~ le organizzazioni professionali **agricole** o da ~~privati~~ con altri interessati, **favorendo le possibili sinergie, per il tramite di mandati di prestazione specifici**

### Stralcio

<sup>3</sup>~~Per le prestazioni di interesse generale, il Cantone, sulla base di un mandato di prestazioni, accorda un contributo almeno pari a quello corrisposto dalla Confederazione.~~

<sup>4</sup><sup>3</sup>Il Cantone può sostenere centri che assistano i servizi di consulenza o servizi di consulenza intercantonali.

## CAPITOLO III - MIGLIORAMENTI STRUTTURALI

### Articolo 6

### Aiuti agli investimenti

Il Cantone promuove il miglioramento strutturale dell'agricoltura attraverso la concessione di aiuti agli investimenti realizzati nel Cantone per:

- a) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale;
- b) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di abitazioni per il conduttore e il personale agricolo;
- c) l'esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi meccanici;

- d) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni e le infrastrutture di base;
- e) l'acquisto in alternativa a nuovi interventi edilizi, di edifici di economia rurale, di case coloniche o di edifici alpestri;
- f) la dotazione delle aziende e degli alpi di impianti per la mungitura e la lavorazione del latte;
- g) il miglioramento dei pascoli alpestri;
- h) l'esecuzione o il miglioramento d'impianti per il trasporto di prodotti alpestri;
- i) gli investimenti fondiari per la raccolta, la lavorazione o lo smercio della produzione agricola;
- l) le opere agricole isolate;
- m) il riassetto di opere del genio rurale o di terreni coltivati danneggiati da eventi naturali;
- n) l'acquisto di fondi agricoli;
- o) le misure atte a favorire il trasporto dei prodotti delle aziende alpestri prive di collegamenti appropriati.

### **Articolo 7**

#### **Beneficiari**

<sup>1</sup>Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti le aziende agricole:

- a) che dispongono a lunga scadenza, possibilmente con fondi propri, di una superficie agricola utile atta a garantire un'esistenza sufficiente;

#### **Modifica:**

- n) l'acquisto di fondi agricoli **per favorire l'entrata in possesso di nuovi terreni nelle vicinanze del centro aziendale;**

#### **Nuova aggiunta:**

- p) **il ripristino di manufatti rurali ad alto valore naturalistico e o paesaggistico;**
- q) **la costruzione di serre in sostituzione dei tunnel.**

- b) che consentono l'esistenza a lungo termine, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola complementare. Il reddito dopo l'investimento deve però pervenire per almeno la metà dall'agricoltura (azienda gestita a titolo principale);
- c) che sono gestite razionalmente;
- d) il cui indebitamento dopo l'investimento è sopportabile;
- e) il cui richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi propri;
- f) il cui gestore dispone di una formazione adeguata.

<sup>2</sup>Per garantire una sufficiente densità d'insediamento nella regione di montagna e in quella collinare possono essere accordati aiuti agli investimenti anche alle aziende che consentono una esistenza a lungo termine soltanto con il concorso di un'attività principale non agricola (aziende gestite a titolo accessorio). In tal caso il reddito agricolo dopo l'investimento deve ammontare almeno a un terzo del reddito complessivo.

<sup>3</sup>Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti le corporazioni di diritto pubblico, gli enti di diritto privato aventi scopi di pubblica utilità e le cooperative agricole con sede nel Cantone a condizione che gli interventi rivestano un interesse agricolo generale o siano attuati nell'ambito di un'azienda potenzialmente vitale affittata o da affittare.

<sup>4</sup>Possono parimenti beneficiare degli aiuti agli investimenti gruppi di persone costituitesi in società semplice o sotto altra forma giuridica che eseguono opere aventi anche interessi agricoli. Per questi casi gli aiuti saranno commisurati all'interesse agricolo dell'opera.

## Modalità

### Articolo 8

<sup>1</sup>Gli aiuti agli investimenti possono essere concessi sotto forma di:

- a) contributo;
- b) assunzione totale o parziale del tasso di interesse per le operazioni di credito agricolo concesso dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino.

<sup>2</sup>Il contributo di cui al cpv. 1 lett. a non può superare il 50% del preventivo sussidiabile riconosciuto; può rivestire anche la forma di un contributo forfetario.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce un elenco delle opere che possono beneficiare degli aiuti agli investimenti nonché i criteri per determinare le aliquote del contributo e la quota parte del tasso d'interesse assunto.

<sup>4</sup>Per gli investimenti giusta l'art. 6 lett. n) può essere concesso solo l'aiuto previsto nell'art. 8 cpv. 1 lett. b).

### Modifica:

... del tasso di interesse **e dell'ammortamento** per le ...

## CAPITOLO IV - PROMOZIONE DELLO SMERCIO E DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI

<b>Misure promozionali</b>	<p><b><u>Articolo 9</u></b></p> <p><sup>1</sup>La promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli spetta alle organizzazioni dei produttori o alle relative organizzazioni di categoria.</p> <p><sup>2</sup>L'organizzazione di categoria è composta dalle associazioni dei produttori, dei trasformatori e, se del caso, dei commercianti.</p> <p><sup>3</sup>Per potere beneficiare del sostegno del Cantone le organizzazioni dei produttori e di categoria devono essere riconosciute dal Consiglio di Stato in base a criteri di rappresentatività.</p>	<p><b><u>Modifica:</u></b></p> <p><sup>1</sup>La promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli spetta <b>sia</b> alle organizzazioni dei produttori <b>e sia</b> alle rispettive organizzazioni di categoria.</p>
--------------------------------	---	--

**Sostegno alle  
misure  
di promozione  
dello smercio**

**Articolo 10**

<sup>1</sup>Il Cantone può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi a livello cantonale dalle organizzazioni dei produttori o di categoria per promuovere lo smercio dei prodotti agricoli ticinesi.

<sup>2</sup>Le organizzazioni coordinano i loro provvedimenti e elaborano direttive comuni per promuovere lo smercio a livello cantonale, nazionale o all'estero.

<sup>3</sup>I provvedimenti sostenuti concernono i seguenti settori:

- a) pubbliche relazioni;
- b) promozione delle vendite;
- c) pubblicità generale per l'agricoltura ticinese;
- d) manifestazioni e esposizioni;
- e) ricerche di mercato.

**Articolo 11**

**Sostegno alle  
misure  
di promozione  
della qualità**

Il Cantone può istituire come pure sostenere l'istituzione e la riqualifica di marchi di garanzia, denominazioni di origine o di provenienza per prodotti agricoli ticinesi.

**Modifica:**

<sup>1</sup>Il Cantone può sostenere con contributi finanziari **e di altro tipo** i provvedimenti **coordinati** presi a livello cantonale dalle organizzazioni **sia** dei produttori **e sia** di categoria per promuovere lo smercio dei prodotti agricoli ticinesi.

**Modifica**

<sup>2</sup>Le organizzazioni coordinano i loro provvedimenti e elaborano direttive comuni **nell'ambito della conferenza agroalimentare e istituiscono un organismo comune** per promuovere lo smercio a livello cantonale, nazionale o all'estero.

**Modifica:**

<sup>3</sup>I provvedimenti sostenuti concernono ~~i seguenti settori~~ **le seguenti attività:**

- a) pubbliche relazioni;
- b) promozione delle vendite;
- c) pubblicità generale per l'agricoltura ticinese;
- d) manifestazioni e esposizioni;
- e) ricerche di mercato.

**Contributo  
cantonale**

**Articolo 12**

<sup>1</sup>Il credito per il sostegno delle misure promozionali viene definito con il preventivo.

<sup>2</sup>Per ogni azione il contributo finanziario di regola non può superare il 50% dei costi computabili.

<sup>3</sup>Eccezionalmente per il sostegno delle misure promozionali di prodotti di montagna o di settori agricoli particolarmente deboli il contributo finanziario può raggiungere l'80% dei costi computabili.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari e fissa le aliquote percentuali per le diverse misure di sostegno.

**Nuovo articolo - Mercati bestiame da macello**

**Articolo 13**

<sup>1</sup>Lo Stato stanziava un adeguato contributo annuo per l'organizzazione di mercati del bestiame da macello.

<sup>2</sup>Il contributo è assegnato alle associazioni di produttori e copre integralmente i costi organizzativi.

**Misure di  
solidarietà**

**Articolo 13**

<sup>1</sup>Qualora un'organizzazione riscuota contributi dai suoi membri per finanziare la promozione dello smercio e della qualità, il Consiglio di Stato può estendere l'obbligo del pagamento dei contributi all'insieme dei produttori, dei trasformatori e dei commercianti interessati da singoli prodotti o da gruppi di prodotti.

<sup>2</sup>I contributi sono prelevate dalle organizzazioni dei produttori o di categoria.

**Articolo 14 (13 Mess.)**

**Modifica:**

<sup>2</sup>I contributi sono prelevati dalle organizzazioni **sia** dei produttori e **sia** di categoria.

**Nuovo cpv. 3 (emendamento CdS)**

**Contro l'imposizione della tassa è dato ricorso al Dipartimento delle finanze e dell'economia secondo le norme della legge si procedura per le cause amministrative.**

**Nuovo cpv. 4 (emendamento CdS)**

**Le decisioni di tassazione cresciute in giudicato sono parificare alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF.**

**CAPITOLO V - PROVVEDIMENTI COMPLEMENTARI**

**Avvicendament  
o generazionale  
generale**

**Articolo 14**

Allo scopo di facilitare l'avvicendamento generazionale il Cantone può accordare contributi alle aziende agricole del Cantone.

**Articolo 15 (14 Mess.)**

**Aziende gestite  
da genitore -  
figlio  
a) beneficiario**

**Articolo 15**

<sup>1</sup>Le aziende riconosciute come unità di produzione unica gestite da genitori e figli possono beneficiare di un contributo annuo.

<sup>2</sup>Il contributo è versato a condizione che nell'anno di contributo:

- a) l'azienda necessiti di almeno una unità standard di manodopera;
- b) l'azienda sia al beneficio dei pagamenti diretti generali;
- c) il genitore abbia un'età massima di 65 anni e il figlio un'età minima di 20;
- d) il figlio disponga di un'adeguata formazione;
  
- e) i gestori, di cui un genitore da almeno 20 anni, lavorino a titolo principale nell'azienda agricola e ne traggano il reddito familiare preponderante.

<sup>3</sup>Non hanno diritto al contributo le aziende:

- a) i cui gestori svolgono un'altra attività commerciale regolare;
- b) gestite da persone al beneficio di rendite per invalidità superiore o uguale al 50%;
- c) che si avvalgono di manodopera extrafamiliare.

**Articolo 16 (15 Mess.)**

**Modifica:**

d) il figlio disponga di ~~un'adeguata formazione~~ **una formazione adeguata**

c) che si avvalgono di manodopera extrafamiliare **stabile**.

### Articolo 16

#### b) contributo

<sup>1</sup>Il contributo annuo massimo per azienda ammonta a franchi 20'000.--.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può graduare i contributi secondo le difficoltà di produzione, nonché vincolare a oneri il versamento dei contributi.

### Articolo 17

#### Azienda senza successione familiare a) beneficiari

<sup>1</sup>Ai giovani agricoltori che, di regola, hanno seguito e concluso una formazione di base nel settore agricolo e affittano a lunga scadenza o comperano un'azienda agricola potenzialmente vitale senza successione può essere concesso un aiuto iniziale unico.

<sup>2</sup>Il gestore deve lavorare a titolo principale nell'agricoltura e trarne il reddito familiare preponderante.

<sup>3</sup>L'aiuto iniziale può essere concesso fino al compimento del 40° anno di età.

### Articolo 17 (16 Mess.)

### Articolo 18 (17 Mess.)

<sup>1</sup>Ai giovani agricoltori che, ~~di regola,~~ hanno seguito e concluso una formazione di base nel settore agricolo e affittano a lunga scadenza o comperano un'azienda agricola, **secondo i criteri dell'art. 15 cpv. 2 lett. a e b**, ~~potenzialmente vitale~~ senza successione può essere concesso un aiuto iniziale unico.

#### Nuovo cpv:

<sup>2</sup>**Possono pure beneficiare di questo aiuto persone che, con una formazione adeguata, intendono comperare o affittare un'azienda agricola;**

<sup>2</sup><sup>3</sup>Il gestore deve lavorare a titolo principale nell'agricoltura.

<sup>3</sup><sup>4</sup>L'aiuto iniziale può essere concesso, **di regola**, fino al compimento del 40° anno di età.

**Articolo 18**

**b) contributo**

L'ammontare massimo dell'aiuto iniziale è di fr. 50'000.--.

**Articolo 19**

**Contributi di declività**

<sup>1</sup>Per la promozione e la conservazione dell'agricoltura in condizioni di produzione difficili nonché per la protezione e la cura del paesaggio colturale il Cantone può versare annualmente, in aggiunta alle prestazioni federali, contributi di declività.

<sup>2</sup>I contributi sono pagati alle aziende di gestori domiciliati nel Cantone per terreni situati in territorio ticinese per i quali vengono versati i contributi di declività generali federali.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato fissa il contributo di superficie per ettaro. Esso non può essere superiore a quello federale.

**Articolo 19 (18 Mess.)**

**Nuovo cpv:**

<sup>2</sup>**Il Consiglio di Stato può graduare il contributo secondo le difficoltà di produzione, nonché vincolare a oneri il versamento del contributo.**

**Articolo 20 (19 Mess.)**

**Modifica:**

<sup>1</sup>Per la promozione e la conservazione dell'agricoltura in condizioni di produzione difficili nonché per la protezione e la cura del paesaggio colturale il Cantone ~~può versare~~ **versa** annualmente , in aggiunta alle prestazioni federali, contributi di declività.

**Agricoltura  
biologica**

**Articolo 20**

<sup>1</sup>Allo scopo di promuovere la conversione delle aziende agricole all'agricoltura biologica il Cantone può accordare un contributo unico iniziale.

<sup>2</sup>Il contributo è pagato alle aziende di gestori domiciliati nel Cantone che già hanno diritto ai pagamenti diretti generali federali.

<sup>3</sup>L'ammontare del contributo unico iniziale non può superare i 15'000.-- fr.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato può graduare il contributo secondo le dimensioni dell'azienda nonché vincolare a oneri il versamento del contributo.

**Articolo 21**

**Contingenti di  
produzione del  
latte**

<sup>1</sup>Per la vendita e l'affitto di contingenti di produzione del latte da parte dei titolari il Consiglio di Stato può decretare l'obbligo di notifica.

<sup>2</sup>La lista dei contingenti in vendita o in affitto può essere pubblicata sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.

**Articolo 21 (20 Mess.)**

**Articolo 22 (21 Mess.)**

<sup>1</sup>La vendita e l'affitto di contingenti di produzione del latte da parte dei titolari ~~il Consiglio di Stato può decretare~~ **sottostanno all'**obbligo di notifica.

<sup>2</sup>La lista dei contingenti in vendita o in affitto ~~può~~ **deve** essere pubblicata sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino per il **tramite la Sezione agricoltura.**

**Nuovo articolo - Fecondazione artificiale**

**Articolo 23**

<sup>1</sup>Il Cantone sostiene il servizio di fecondazione artificiale bovino in base agli UBG presenti nelle aziende agricole del Cantone.

<sup>2</sup>Il Cantone contribuisce alle spese relative al servizio pubblico di monta per il bestiame minuto qualora i tenitori si organizzano in consorzi di allevamento o in associazioni e assumono in proprio tale servizio.

<sup>3</sup>Il Cantone è pure tenuto a contribuire alle spese per l'organizzazione di esposizioni per l'approvazione dei riproduttori maschi o le esposizioni consortili.

**CAPITOLO VI - CONDOTTE VETERINARIE E ASSICURAZIONE BESTIAME**

**Articolo 22**

**Condotte veterinarie**

<sup>1</sup>Il territorio cantonale è suddiviso in condotte veterinarie.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato delimita o modifica il comprensorio e il numero delle condotte veterinarie tenendo conto della struttura agricola e della configurazione geografica regionale, della situazione finanziaria delle stesse e della presenza sufficiente di bestiame.

**Articolo 24 (22 Mess.)**

**Nuovo cpv.**

<sup>2</sup>Quest'ultime hanno lo scopo di assicurare a tutte le aziende del cantone l'accesso, alle medesime condizioni, alle cure veterinarie necessarie al proprio bestiame.

<sup>2 3</sup>Il Consiglio di Stato ....

**Finanziamento delle condotte**

**Articolo 23**

Al finanziamento delle condotte veterinarie concorrono:

a) i proprietari di bovini, bestiame minuto e di equini secondo la tariffa di condotta calcolata per unità di bestiame grosso approvata dal Consiglio di Stato e determinata sulla base della situazione finanziaria della condotta;

b) lo Stato in modo sussidiario con un importo massimo per condotta di fr. 30'000.--.

**Casse di assicurazione del bestiame**

**Articolo 24**

<sup>1</sup>L'assicurazione del bestiame è obbligatoria quando la sua istituzione è decisa dalla maggioranza assoluta dei possessori di bestiame di un Distretto o di uno o più Comuni.

<sup>2</sup>Quando le condizioni economiche o sanitarie lo giustificano il Consiglio di Stato può decretare la costituzione o la fusione di una o più casse o modificarne il comprensorio.

**Contributo alle casse di assicurazione del bestiame**

**Articolo 25**

<sup>1</sup>Il Cantone sostiene le casse di assicurazione del bestiame bovino, ovino e caprino con un contributo massimo del 50% calcolato sui contributi versati dai possessori nell'anno precedente.

<sup>2</sup>Per beneficiare del contributo le casse devono avere almeno 10 proprietari di bestiame affiliati o 100 unità di bestiame grosso (UBG).

**Articolo 25 (23 Mess.)**

**Modifica:**

b) lo Stato in modo sussidiario ~~con un importo massimo per condotta di fr. 30'000.--~~

**Articolo 26 (24 Mess.)**

**Articolo 27 (25 Mess.)**

## CAPITOLO VII - AIUTO IN CASO DI CALAMITÀ, PROTEZIONE DEI RACCOLTI

### Articolo 26

**Azioni di aiuto  
in  
caso di calamità**

Il Consiglio di Stato prende sollecitamente le misure necessarie per contenere i danni non assicurabili causati alla produzione agricola da calamità naturali.

### Articolo 27

**Servizio  
fitosanitario  
provvedimenti**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato organizza un servizio fitosanitario ed emana disposizioni per combattere i parassiti e le malattie che costituiscono un pericolo generale.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può esigere l'estirpazione di alberi da frutto, di ceppi di vigna, di altre colture agricole o piante ornamentali soggette a disposizioni federali sulla protezione dei vegetali, che costituiscono manifesti focolai d'infezione.

### Articolo 28 (26 Mess.)

### Articolo 29 (27 Mess.)

### Modifica cpv. 2 (emendamento CdS)

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può esigere l'eliminazione di focolai d'infezione, l'esecuzione di adeguati trattamenti fitosanitari come pure l'estirpazione di alberi da frutta, di ceppi di vigna, di altre colture agricole o piante ornamentali soggette a disposizioni federali sulla protezione dei vegetali, che costituiscono manifesti focolai di infezione.

**Nuovo articolo - Obbligo di tollerare**

**Articolo 30**

**Nell'interesse della conservazione dell'agricoltura o se lo stato d'abbandono del terreno pregiudica particolarmente l'ambiente, il proprietario fondiario deve tollerare gratuitamente la gestione di terreni incolti.**

**CAPITOLO VIII - ORGANIZZAZIONI AGRICOLE**

**Unione  
contadini  
ticinesi**

**Articolo 28**

<sup>1</sup>All'Unione contadini ticinesi, che raggruppa organizzazioni e associazioni agricole, è concesso un contributo annuo.

<sup>2</sup>Il versamento del contributo è subordinato allo svolgimento di opera fattiva a favore dell'agricoltura ticinese, coordinando l'attività delle associazioni agricole affiliate, allo scopo di assicurare un'unità d'azione nel contesto organizzativo e socio-economico dell'agricoltura.

<sup>3</sup>L'ammontare del contributo è stabilito in sede di preventivo. Il Consiglio di Stato può subordinarlo ad un mandato di prestazione.

**Articolo 31 (28 Mess.)**

**Nuovo cpv.**

<sup>4</sup>**Il Consiglio di Stato collabora nell'incasso delle quote volontarie versate dalle aziende agricole.**

### **Articolo 29**

**Organizzazioni agricole nazionali**

Il Cantone può aderire a enti o ad associazioni intercantionali o nazionali di interesse generale per il settore agricolo, contribuendo al loro finanziamento.

### **Articolo 30**

**Conferenza agro-alimentare**

Il Cantone promuove l'istituzione della Conferenza agro-alimentare con lo scopo di favorire la collaborazione tra l'agricoltura e gli altri settori dell'economia.

### **Articolo 32 (29 Mess.)**

### **Articolo 33 (30 Mess.)**

Il Cantone promuove l'istituzione della Conferenza agro-alimentare con lo scopo di favorire la collaborazione tra l'agricoltura, **le cerchie** e gli altri settori dell'economia **economici interessati**.

## **CAPITOLO IX - APPLICAZIONE DELLA LEGGE E DISPOSIZIONI VARIE**

### **Articolo 31**

**Dipartimento competente e collaborazione con i Comuni**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l'applicazione della presente Legge.

<sup>2</sup>I Comuni collaborano all'applicazione della presente Legge.

### **Articolo 32**

**Organizzazioni accreditate e controllo della produzione**

<sup>1</sup>Le organizzazioni dei produttori o di categoria che si occupano della certificazione o dei controlli devono essere accreditate per la loro attività conformemente all'ordinanza federale sull'accreditamento e sulla designazione.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può fissare criteri minimi per la commercializzazione di prodotti agricoli ticinesi.

### **Articolo 34 (31 Mess.)**

### **Articolo 35 (32 Mess.)**

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può estendere l'obbligo di sottostare ai controlli di enti o organizzazioni o associazioni che già svolgono queste attività, anche a produttori non assoggettati a tale obbligo dal diritto federale.

### **Articolo 33**

#### **Esecuzione**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato emana le regolamentazioni delegate dal diritto federale ai Cantoni in materia di agricoltura, con facoltà di delega delle proprie competenze alle istanze ad esso subordinate.

<sup>2</sup>L'esecuzione può essere delegata alle organizzazioni dei produttori o di categoria.

### **Stralcio**

~~<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può estendere l'obbligo di sottostare ai controlli di enti o organizzazioni o associazioni che già svolgono queste attività, anche a produttori non assoggettati a tale obbligo dal diritto federale.~~

### **Articolo 36 (33 Mess.)**

**Prestazioni  
finanziarie**

**Articolo 34**

<sup>1</sup>Lo Stato garantisce le prestazioni finanziarie, quando la Confederazione subordina alla partecipazione del Cantone la concessione di contributi e crediti federali.

<sup>2</sup>I crediti per l'applicazione della presente Legge sono iscritti annualmente nel bilancio preventivo del Cantone.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato, nei limiti dei crediti di gestione corrente iscritti nel Preventivo annuo, è competente per la concessione di contributi fissati dalla legge. Concede inoltre gli aiuti agli investimenti fino all'importo annuo globale per beneficiario di fr. 500'000.--; per importi superiori la competenza è del Gran Consiglio.

**Articolo 35**

**Statistiche**

Il Consiglio di Stato può ordinare rilevamenti coordinati e indagini statistiche concernenti il settore agricolo, avvalendosi della collaborazione dei Comuni e delle organizzazioni professionali.

**Articolo 37 (34 Mess.)**

**Nuovo cpv. 2 - (emendamento CdS)**

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato definisce l'ammontare del sussidio cantonale fino a concorrenza dell'importo massimo sussidiabile secondo la legislazione federale in materia.

**Cpv. 3 (attuale cpv. 2)**

**Cpv. 4 (attuale cpv. 3)**

**Articolo 38 (35 Mess.)**

**Rispetto delle norme**

**Articolo 36**

<sup>1</sup>I beneficiari di contributi e crediti sono responsabili della corretta manutenzione e dell'uso razionale delle opere e attrezzature realizzate con l'aiuto dello Stato.

<sup>2</sup>I beneficiari di contributi sono tenuti al rispetto delle norme particolari relative all'ottenimento dei contributi federali o cantonali specifici.

**Articolo 37**

**Tasse e spese**

Il Consiglio di Stato fissa tasse e spese prelevate per gli accertamenti e per le decisioni prese in applicazione della presente legge, secondo il principio di copertura delle spese.

**Articolo 39 (36 Mess.)**

**Articolo 40 (37 Mess.)**

**Revoca e  
restituzione  
delle  
prestazioni**

### **Articolo 38**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato revoca le prestazioni concesse in virtù della presente Legge, rispettivamente ne ordina la restituzione totale o parziale:

- a) quando, per il loro ottenimento, siano state date informazioni false o inesatte;
- b) quando, per il loro ottenimento, non siano state adempiute le condizioni o gli obblighi stabiliti dalla legge o dalle disposizioni esecutive;
- c) quando siano state accertate infrazioni punibili dalle disposizioni penali in materia tributaria;
- d) quando per motivi ingiustificati, si verifica un cambiamento di destinazione delle opere sussidiate.

<sup>2</sup>L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di trenta anni per le costruzioni rurali e dopo dieci anni per le attrezzature.

<sup>3</sup>Contro le decisioni di cui ai capoversi 1 e 2 è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di quindici giorni dall'intimazione secondo le norme della legge di procedura per le cause amministrative.

### **Articolo 39**

**Ipoteca legale**

A garanzia della restituzione di cui all'articolo 38 è riconosciuta allo Stato un'ipoteca legale, secondo l'articolo 836 CCS, con l'obbligo di iscrizione a Registro fondiario.

### **Articolo 41 (38 Mess.)**

#### **Modifica:**

<sup>2</sup>L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di ~~trenta~~ **venti** anni per le costruzioni rurali e dopo dieci anni per le attrezzature.

### **Articolo 42 (39 Mess.)**

	<b><u>Articolo 40</u></b>
<b>Disposizioni penali</b>	<p><sup>1</sup>Le contravvenzioni alla presente Legge e alle disposizioni esecutive sono punibili con una multa fino a fr. 5'000.-- in base alla legge di procedura per le contravvenzioni.</p> <p><sup>2</sup>La multa è inflitta dal Dipartimento competente.</p> <p><sup>3</sup>Sono riservate le decisioni circa la revoca e la restituzione delle prestazioni.</p>

**Articolo 43 (40 Mess.)**

**CAPITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI**

	<b><u>Articolo 41</u></b>
<b>Diritto applicabile</b>	<p>I contributi, i crediti e gli aiuti concessi in virtù delle disposizioni abrogate dalla presente legge, sono retti dalle stesse.</p>

**Articolo 44 (41 Mess.)**

**Consulenza  
agricola**

#### **Articolo 42**

<sup>1</sup>In deroga all'articolo 5 della presente legge, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2005, il Cantone gestisce un servizio di consulenza tecnica ed economica aziendale tramite l'Ufficio della consulenza agricola.

<sup>2</sup>A copertura delle spese, possono essere prelevate tasse per un massimo di fr. 1'000.--.

<sup>3</sup>Entro il 31 dicembre 2004 viene elaborato un mandato di prestazioni per l'attribuzione dei compiti di consulenza alle organizzazioni professionali o a privati.

**Organizzazioni  
accreditate**

#### **Articolo 43**

La misura relativa alle organizzazioni accreditate (art. 32 cpv. 1) è applicabile al più tardi 3 anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

#### **Articolo 45 (42 Mess.)**

**Abrogato essendo stato modificato l'art. 5**

#### **Nuovo articolo - Istituzione organismo promozionale**

#### **Articolo 45**

**Entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente Legge viene istituito un organismo comune per la promozione ai sensi dell'art. 10.**

#### **Articolo 46 (43 Mess.)**

La misura relativa alle organizzazioni accreditate (art. 35 cpv. 1) è applicabile al più tardi 3 anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

	<p><b><u>Articolo 44</u></b></p> <p>Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Legge sulla salvaguardia e sul promovimento dell'agricoltura dell'11 novembre 1982</li> <li>- la Legge concernente l'abrogazione della Legge dell'11 luglio 1958 circa l'istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo del 4 luglio 1972</li> <li>- l'art. 18 della Legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989</li> <li>- il Decreto legislativo del 6 febbraio 1995 concernente lo stanziamento di un contributo allo smercio del bestiame e un sussidio all'Unione contadini ticinesi.</li> </ul>	<p><b><u>Articolo 47 (44 Mess.)</u></b></p>
<p><b>Entrata in vigore</b></p>	<p><b><u>Articolo 45</u></b></p> <p><sup>1</sup>La presente Legge, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.</p> <p><sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.</p>	<p><b><u>Articolo 48 (45 Mess.)</u></b></p>

<sup>1</sup>) RS 910.1